

SCHEDA TECNICA

GESTIONE DEI DATI DI MISURA NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO PER IL SETTORE GAS. ORIENTAMENTI 230/2017/R/GAS (*)

Con il documento di consultazione 230/2017/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i primi orientamenti in merito all'invio sperimentale dei *dati di misura di tutti i punti di riconsegna* al Sistema Informativo Integrato (SII).

La gestione dei dati di misura - *anche per il settore gas* - nell'ambito del SII darà attuazione alla legge 24 marzo 2012, n. 27, la quale prevede che il SII (oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali) raccolga pure i dati sulle misure dei consumi.

In particolare, disegnando un percorso per il gas speculare a quello già intrapreso nel settore elettrico, l'Autorità prevede che, in questa fase sperimentale, le imprese di distribuzione abbiano l'obbligo di inviare al SII i dati di misura con riferimento a tutti i punti di riconsegna, contestualmente e parallelamente alla messa a disposizione effettuata agli utenti della distribuzione secondo le frequenze minime previste dal TIVG o secondo i piani migliorativi presentati da alcune imprese di distribuzione.

L'attività di trasmissione parallela e contestuale al SII e agli utenti dei dati di misura è funzionale al perseguimento di alcuni obiettivi, parte dei quali di immediato raggiungimento. Fin da subito sarà possibile monitorare la corretta applicazione da parte delle imprese di distribuzione delle disposizioni di cui al TIVG, nonché tracciare e monitorare l'andamento del piano di installazione degli *smart meter*, previsto dalla deliberazione 554/2015/R/gas.

Al fine di minimizzare gli oneri operativi e gestionali a carico delle imprese di distribuzione, le modalità di messa a disposizione dei dati di misura al SII saranno le medesime utilizzate per la messa a disposizione agli utenti della distribuzione, rappresentate dagli *standard* di comunicazione definiti con la determina 4/2015, come successivamente integrata e aggiornata.

La sperimentazione metterà il SII nelle condizioni di gestire i flussi dei dati di misura rilevati dalle imprese di distribuzione e fornirà importanti indicazioni circa le modalità e le tempistiche secondo le quali prevedere un'eventuale ottimizzazione della messa a disposizione di tali dati agli utenti della distribuzione.

Inoltre, in ottica futura, la fase di sperimentazione costituirà elemento propedeutico finalizzato a valutare, come per il settore elettrico, le opportune evoluzioni regolatorie in materia di:

- centralizzazione della messa a disposizione dei dati di misura;
- aggregazione delle misure funzionali al *settlement*.

Qualora la sperimentazione abbia esito positivo, l'Autorità disporrà la modifica della disciplina vigente in materia di messa a disposizione dei dati di misura prevedendone la centralizzazione nell'ambito del SII. Come già verificato e testato nel settore elettrico, ciò comporterà per gli utenti della distribuzione l'accesso ad un unico sistema informativo per disporre di tutti i dati misura messi a disposizione dalle imprese di distribuzione, che a loro volta dovranno interfacciarsi esclusivamente con il medesimo.

In aggiunta ai vantaggi operativi derivanti da tale ottimizzazione con ricadute positive anche nella

gestione dei rapporti con i clienti finali, il passaggio delle misure tramite il SII consentirà anche la certificazione dei flussi, una più semplice attività di monitoraggio e la riduzione degli oneri informativi a carico delle imprese di distribuzione legati al monitoraggio *retail*.

Con riferimento alle attività afferenti al *settlement*, la disponibilità dei dati di misura al SII potrebbe avere ricadute positive in termini di efficienza, come prospettato da ultimo anche nel documento di consultazione 570/2016/R/gas, con riferimento in particolare all'attività di aggregazione delle misure e di profilazione, ad oggi effettuata dalle imprese di distribuzione nell'ambito delle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento ai sensi del TISG.

Con riferimento alle tempistiche, si prevede che la *sperimentazione entri in vigore a partire dai dati di competenza del mese di settembre 2017, messi a disposizione nel mese di ottobre 2017*.

La durata della fase sperimentale verrà definita successivamente sulla base della valutazione dei risultati conseguiti; si prevede comunque che non sarà superiore a 4 mesi, anche in considerazione dell'esperienza maturata con riferimento al settore elettrico.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 3 maggio 2017.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.